



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	LAURO	ALFONSO	Presidente
☐	LUNERTI	FRANCO	Relatore
☐	TERRINONI	PAOLA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2311/11
depositato il 29/03/2011

- avverso la sentenza n. 20/7/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]
[REDACTED] 30/03/146 ROMA RM

difeso da:

ALESSANDRINI AVV. ABOGADO PIERLUIGI

[REDACTED] 221/00141 ROMA RM

difeso da:

ALESSANDRINI AVV. PIETRO

[REDACTED] 221/00141 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCH020301197 IVA + IRAP 2001

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2311/11

UDIENZA DEL

16/04/2013

ore 15:00

SENTENZA

N°

339/03/13

PRONUNCIATA IL:

16/04/13

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23/05/13

Il Segretario

[Signature]

FATTO

██████████ ricorre contro accertamento IVA e IRAP 2001 notificatogli nella qualità di socio della ██████████ sostenendo essere uscito dalla società fin dal 2002 e di non essere a conoscenza delle circostanze giustificanti l'accertamento (furto o smarrimento della contabilità) avvenute quando non faceva più parte della compagine societaria.

La Commissione tributaria provinciale di Roma ha respinto il ricorso ritenendo sussistente la responsabilità del ricorrente che partecipava alla società nell'anno oggetto di accertamento.

Propone appello il ██████████ insistendo sulla circostanza di non poter essere ritenuto responsabile per un accertamento basato su presupposti verificatisi successivamente alla sua uscita dalla società, chiedendo quindi la riforma della sentenza impugnata.

Si costituisce nel giudizio di appello la Direzione Provinciale 2 di ROMA dell'Agenzia delle entrate sostenendo la piena regolarità dell'accertamento confutando tutte le eccezioni riproposte dall'appellante e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

DIRITTO

L'accertamento impugnato è riferito ad una società partecipata dal ██████████ nel periodo accertato ma è basato essenzialmente, trattandosi di ricostruzione induttiva, sulla circostanza che la società non è stata in grado di produrre la contabilità a seguito di furto o smarrimento avvenuto quando il ██████████ era già uscito dalla compagine societaria. Ai fini del riconoscimento della legittimità dell'avviso di accertamento, non è sufficiente presumere una sorta di responsabilità oggettiva del ricorrente per fatti avvenuti dopo la sua uscita dalla società, dovendo l'Ufficio dimostrare la sussistenza di rapporti tra il ricorrente e la società anche dopo la sua formale uscita dalla stessa attraverso, ad esempio, la dimostrazione del rapporto di affinità esistente tra l'ex socio e il legale rappresentante della società ovvero altri soci ancora partecipi della compagine o dall'esistenza di un rapporto formale di lavoro con la società. Circostanze queste non dimostrate nella specie nella quale l'appellante aveva lasciato la società in periodo notevolmente anteriore alla dispersione della contabilità sulla base della quale è stato effettuato l'accertamento dell'Ufficio.

L'accertamento si deve quindi ritenere privo di effetti nei confronti dell'attuale appellante.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, 16 aprile 2013

IL RELATORE.....

IL PRESIDENTE.....